

Salvaguardati alla conta

Per una tranche di candidati all'uscita, istanza entro il 21 novembre

PAGINE A CURA DI
Aldo Forte

Sulla materia dei lavoratori salvaguardati, cioè di coloro cui devono continuare ad applicarsi le regole precedenti la riforma sulle pensioni di cui al Dl 201/2011, si è scritto e discusso tanto e, spesso, gli interessati non sanno bene cosa fare per avere la certezza di rientrare tra coloro cui si applica il beneficio in argomento. È già in corso una prima operazione per individuare i singoli beneficiari della pensione con le vecchie regole: riguarda i 65mila lavoratori previsti dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012. Di costoro, una parte (vedi tabella qui a fianco) dovrà inviare un'istanza entro il 21 novembre prossimo alle direzioni territoriali del lavoro; un'altra parte, invece, riceverà una lettera dell'Inps. Per gli altri 55mila aventi diritto alle vecchie regole, l'operazione «individuazione» attende invece un decreto ad hoc.

Il lettore rientra nel gruppo dei 65mila aventi diritto che deve presentare apposita richiesta alla direzione territoriale del lavoro. Ma, andiamo con ordine. Tutte le regole da seguire per presentare l'istanza sono state illustrate con la circolare 19/2012 del ministero del Lavoro, che ha diramato le istruzioni dopo l'emanazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012.

I termini dell'istanza


Per quanto concerne le modalità operative, viene fatto presente che coloro che possono accedere al beneficio, ai sensi delle lettere e), f), g) e h), dell'articolo 2, comma 1, del decreto 1° giugno 2012, devono produrre l'istanza alla

IL QUESITO



Ho stipulato un accordo individuale di risoluzione del rapporto di lavoro lo scorso anno. Ho sentito dire, che per rientrare fra i lavoratori salvaguardati, è necessario presentare apposita richiesta alla Direzione territoriale del lavoro, che dovrà decidere se ho i requisiti o meno per accedere alla pensione con i requisiti precedenti la riforma Monti-Fornero. Potete dirmi se è vero e, in caso positivo, quali sono i passi da seguire per presentare l'istanza?

P.F. - LODI



Nel fascicolo con la copertina di colore blu le risposte ai quesiti dei lettori sulle questioni di lavoro e previdenza

competente direzione territoriale del lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta ufficiale»; essendo stato pubblicato il decreto il 24 luglio 2012, le domande devono essere presentate entro il 21 novembre 2012.

La trasmissione

Le richieste potranno essere presentate dagli interessati, o dai soggetti abilitati, alle competenti direzioni territoriali del lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle stesse o all'indirizzo di posta elettronica dedicata; in via alternativa, possono essere trasmesse anche tramite raccomandata a/r.

La richiesta di accesso ai benefici dovrà includere una serie di elementi identificativi del richiedente (codice fiscale, dati anagrafici) e quelli dell'azienda dove l'interessato ha prestato l'ultimo servizio; inoltre, bisognerà indicare l'esatta tipologia/fattispecie giuridica in riferimento alla quale si chiede l'accesso agli stessi benefici. La domanda dovrà essere corredata anche da una copia del documento di identità.

Ecco, in maniera specifica, che cosa devono fare le singole categorie interessate:

- i soggetti che sono esonerati dal servizio al 4 dicembre 2011, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 445/2000, relativa al procedimento di esonero, indicando il periodo dello stesso e gli estremi dell'atto per il reperimento da parte della Dtl competente;
- i soggetti che sono stati in congedo per assistere figli

con disabilità grave, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 445/2000, relativa al provvedimento di congedo, indicando gli estremi dello stesso per il reperimento;

- i soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito ad accordi individuali, dovranno produrre copia dell'accordo individuale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

- i soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito ad accordi collettivi, dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivi all'esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

È da sottolineare che i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in seguito ad accordi individuali o collettivi conseguono il beneficio in argomento a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi; a tal proposito, possono essere considerate le comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati in base a disposizioni normative e regolamentari, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 1° giugno 2012.

Il Ministero evidenzia che i richiedenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che l'ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione del monitoraggio svolto dall'Inps, come stabilito dall'articolo 24, comma 15, del Dl 201/2011 e dall'articolo 6 del Di del 1° giugno 2012. Le direzioni territoriali competenti sono: quelle di residenza dei lavo-

ratori, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per accordi collettivi e nei casi di esonero dal servizio e di assistenza ai figli disabili gravi; quelle innanzi alle quali sono stati scritti gli accordi in caso di cessazione del rapporto in seguito ad accordi individuali.

Le Commissioni

Le istanze saranno esaminate dalle Commissioni, appo-

sitamente costituite presso le Dtl, composte da due funzionari della stessa direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell'Inps. In particolare, le Commissioni dovranno decidere entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze (21 novembre 2012). In caso di esito favorevole, si dovrà co-

municare lo stesso anche alla sede provinciale Inps competente, con modalità telematica e preferibilmente tramite Pec. In caso di esito negativo, entro 30 giorni dal ricevimento l'interessato potrà impugnare il provvedimento attraverso un riesame presso la stessa Dtl cui è stata presentata la richiesta o con ricorso agli organi di Giustizia amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO 1° GIUGNO 2012

Definisce il bacino dei tutelati in questa prima fase
Un provvedimento successivo riguarderà gli altri 55mila aventi diritto


LE COMMISSIONI

Decidono sulle istanze: i loro «verdicti» si possono contestare presso le Direzioni territoriali o al Tar

L'ESPERTO RISPONDE

PREVIDENZA

Pensione per 65mila con le vecchie regole



Per 65mila lavoratori salvaguardati si avvicina la pensione con le regole ante riforma. Una parte dovrà fare richiesta entro il 21 novembre, agli altri arriverà una lettera dall'Inps. ▶ In allegato

Un appuntamento da non mancare**CHI DEVE INVIARE LA DOMANDA ALLE DTL...****Lavoratori che devono presentare l'istanza alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 novembre 2012****ESONERO DAL SERVIZIO**

Lettera e), comma 1, articolo 2, del DI del 1° giugno 2012

Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del DI 112/2008, convertito con modificazioni con la legge 133/2008; l'istituto dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011

CONGEDO PER FIGLI DISABILI GRAVI

Lettera f), comma 1, articolo 2, del DI 1° giugno 2012

Lavoratori che a 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Tu di cui al Dlgs 151/2001, i quali maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 243/2004 e successive modificazioni

ACCORDI INDIVIDUALI

Lettera g), comma 1, articolo 2, DI del 1° giugno 2012

Lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del DI 216/2011, convertito con modificazioni in legge 14/2012; con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ACCORDI COLLETTIVI

Lettera h), comma 1, articolo 2, del DI del 1° giugno 2012

Lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del DI 216/2011, convertito con modificazioni in legge 14/2012; con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

**... E CHI DEVE RICEVERE LA LETTERA DALL'INPS****Lavoratori inseriti nelle liste di «monitoraggio 65mila» che saranno raggiunti dalla comunicazione dell'Inps****MOBILITÀ ORDINARIA**

(articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni)

Lavoratori che hanno lasciato in base ad accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011; data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011; perfezionamento dei requisiti entro i termini della mobilità (articolo 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)

MOBILITÀ LUNGA

(articolo 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

Lavoratori che hanno lasciato in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011

TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA

A carico dei Fondi di solidarietà di settore (articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Titolari di assegno straordinario al 4 dicembre 2011, nonché titolari di assegno straordinario in data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'Inps (restano comunque in carico al fondo fino ai 62 anni)

PROSECUTORI VOLONTARI

In base ai termini di autorizzazione

Lavoratori con autorizzazione antecedente il 4 dicembre 2011; non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; decorrenza massima della pensione entro il 6 dicembre 2013

Demografia e occupazione

Con le nuove pensioni in attività nel 2020 un «over 57» su due

ROMA — Più anziani e più stranieri. Saranno così i lavoratori italiani nel 2020 secondo lo studio del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'invecchiamento è in parte legato alla naturale tendenza demografica, visto che si stanno avvicinando al momento della pensione i nostri *baby boomers*, gli italiani nati nel secondo dopoguerra, l'epoca lontana in cui si facevano tanti figli. Considerando solo la classe d'età fra i 57 e i 66 anni, il semplice trascinarsi della generazione *baby boomers* ci farebbe avere nel 2020 877 mila persone al lavoro in più rispetto al 2011, portando il tasso di attività per questa fascia d'età dal 28,7% al 36%. Ma all'invecchiamento «naturale» bisogna poi sommare quello prodotto


dalla riforma delle pensioni approvata dal governo Monti, che impone agli italiani di restare più a lungo al lavoro. Altre 836 mila persone, stima il Cnel, che



spingerebbero ancora più in alto il tasso di attività degli over 57, fino al 46,9%. Dopo questa età, quindi, avremmo in attività un italiano su due contro l'uno su quattro di oggi. In teoria, naturalmente. Per garantire che quelle persone abbiano davvero un lavoro, ricorda il Cnel, è necessaria una «maggiore crescita dell'economia». Il prodotto interno lordo italiano dovrebbe salire dello 0,9% per ogni anno di questo decennio. «Non si tratta di numeri impossibili» si legge nel documento, anche se i primi due anni sono già andati via con il segno meno davanti. Ma è chiaro che tassi di crescita più bassi «ci condurrebbero immancabilmente verso una situazione di aumento ulteriore della disoccupazione». E per i giovani, invece? Qui l'unica tendenza analizzata nel rapporto è quella demografica, con il *baby boom* ormai lontano e il numero dei figli sempre più basso. Consideriamo gli italiani fino a 34 anni: nel 2020 il loro tasso di attività resterà uguale a quello di adesso. Ma proprio perché negli ultimi anni abbiamo fatto sempre meno figli e la categoria si va assottigliando sempre più, il numero effettivo di quelli al lavoro sarà più basso di oltre mezzo milione rispetto al 2011. A compensare in parte questo crollo saranno gli stranieri che, sempre nella fascia fino a 34 anni, dovrebbero aumentare di 261 mila unità. Arrivando a coprire quasi un quarto della forza lavoro giovanile.

Lorenzo Salvia
lsalvia@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



“Cassa commercialisti, qui la sostenibilità a 50 anni c'è”

Adriano Bonafede

Roma

«Il problema della sostenibilità a 50 anni? Per noi non è mai esistito. Siamo stati sempre dentro i parametri stabiliti dal ministro Fornero». Walter Anedda, presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, è visibilmente soddisfatto. È chiaro perché: all'origine della quadratura dei conti c'è il fatto che in tutti questi anni gli iscritti hanno continuato a crescere, al contrario di altre categorie toccate da una crisi dei nuovi ingressi nella professione. «Sì, è vero, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte facendo le opportune modifiche al nostro sistema previdenziale».

Quali riforme avete messo in campo?

«Seppur con qualche anno di ritardo rispetto all'Inps, abbiamo introdotto il sistema contributivo prorata. Abbiamo pensato per tempo a quei correttivi che ci avrebbero consentito di affrontare i problemi di lungo periodo».

Il vostro “saldo previdenziale”, come recita il testo voluto dalla Fornero, è positivo a 50 anni. Ma inclu-

dete anche il peso del patrimonio?

«Assolutamente no. Parliamo solo di saldo tra entrate previdenziali e uscite. Non solo il saldo è positivo a 50 anni, ma con la differenza andiamo ad accrescere il nostro patrimonio accumulato. Quest'ultimo si accresce anche per effetto del rendimento annuo. Insomma, stiamo così bene che abbiamo potuto anche introdurre dei meccanismi di incremento dei trattamenti previdenziali».

Quali, ad esempio?

«Ci sono dei nuovi meccanismi che premiano gli iscritti che versano più del minimo, prima fissato al 12 per cento fino a un massimo di 160 mila euro di reddito. Ora si potrà arrivare al 100 per cento del tetto massimo di reddito».

Qual è la ratio di questa norma?

«Abbiamo voluto rendere possibile, soprattutto a chi guadagna poco ed è agli inizi, l'accumulo di una pensione più congrua. Infatti chi guadagna, ad esempio, 20 mila euro potrà versare un contributo pari a 20 mila euro».

Scusi, ma se uno guadagna 20 mila euro come fa a pagarne altrettanti per i contributi pensionistici?

«Potrebbero esserci i genitori che lo vogliono aiutarlo. Oppure, questa persona potrebbe avere anche altri redditi, diversi da quelli professionali. Così può cominciare a mettersi da parte un gruzzolo per la vecchiaia».

Il governo vuole introdurre parametri più stringenti per gli investimenti delle casse private. Che ne pensa?

«In effetti il governo ha pubblicato per la consultazione un “nuovo” decreto che va a sostituire il 703. Sui parametri indicati dal governo non abbiamo avuto nulla da ridire. E poi, non sono molto diversi da quelli che già usavamo».

Anche sul tema degli investimenti immobiliari? In alcune casse si arriva a detenere sotto questa forma circa il 50 per cento del patrimonio: una bassa diversificazione potrebbe mettere a rischio la validità del programma previdenziale.


«Ma noi non abbiamo questo problema. Oggi, su 4 miliardi di patrimonio, abbiamo circa 400 milioni di immobili. È poco, tanto che pensiamo di incrementare questa quota».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA A WALTER ANEDDA, PRESIDENTE DELL'ENTE “ABBIAMO AGITO CON NOSTRE INIZIATIVE MA PER FORTUNA I NOSTRI ISCRITTI SONO SEMPRE CRESCIUTI NEL CORSO DEL TEMPO”



Qui sopra, **Walter Anedda**, presidente della **Cassa dottori commercialisti**



Nel grafico qui sopra, la differenza tra contributi e spesa pensionistica nella cassa dottori commercialisti



PREVIDENZA LE RATE SUPERIORI A MILLE EURO NON POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI

Pensioni no cash, cambio entro il 30

I nuovi sistemi:
accredito sul conto,
libretto di risparmio
o carta prepagata

BRUNO BENELLI

Ultimo appello, con scadenza il 30 settembre, per lo stock di pensionati che ha pensioni con rate mensili superiori a 1.000 euro e finora non ha comunicato all'Inps la diversa modalità con la quale vuole riscuotere la pensione, dal momento che la legge non consente più pagamenti in contanti.

Si tratta di persone allettate, ricoverate o comunque per-

sone che non hanno compreso bene che devono assolutamente modificare il sistema di riscossione della pensione e devono indicare il nuovo sistema da scegliere tra quelli indicati dalla norma. Esattamente questi. 1 - Accredito della pensione sul conto corrente aperto in banca o alla posta.

2 - Accredito sul libretto di risparmio postale.

3 - Pagamento con il sistema della carta prepagata.

Chi non comunica la nuova modalità non può incassare la pensione. E infatti è dal mese di luglio che gli interessati sono senza pensione. Per risolvere il problema senza troppi intralci e fastidi gli interessati hanno tempo fino al prossimo 30 settembre. Attualmente la

situazione è la seguente.

A - L'Inps ha continuato a inviare i soldi delle rate alla posta o alla banca; questi uffici tengono congelate le somme e le versano in un conto di transito.

B - Il pensionato indica entro il 30 settembre il sistema di pagamento: in questo caso può riscuotere le rate di pensione bloccate. E la riscossione è immediata perché i soldi sono già lì, e riguardano le rate di luglio, agosto, settembre.

C - Il pensionato non si fa vivo entro il 30 settembre: le somme bloccate vengono restituite all'Inps.

E la situazione resta congelata in attesa che il pensionato faccia conoscere le proprie decisioni. Ovviamente la pensio-

ne non è perduta. Ma in questo caso il pensionato è costretto a recarsi agli sportelli dell'Inps per scegliere il diverso sistema di accredito delle rate. Gli uffici inizieranno da capo il lavoro per pagare la pensione compresi gli arretrati.

Quindi è preferibile definire la questione entro questo mese: meno fastidi e meno file.

Ma la scadenza del 30 settembre - è bene tenerlo a mente - riguarda anche il termine per versare utilmente i contributi volontari Inps per il trimestre aprile/giugno 2012. Basta un solo giorno di ritardo e il pagamento non va a buon fine: gli uffici annullano le somme e le restituiscono, senza interessi, a chi ha pagato. Perciò non si perdono i soldi ma resta il "buco" contributivo ai fini della pensione.

LE DOMANDE

Per la regolarizzazione della badante extracomunitaria qual è il numero massimo di ore di lavoro alla settimana? In ogni caso bastano 40 ore? Nora
40 ore bastano. E il massimo è 54 ore. Ricordando comunque che si devono pagare i contributi Inps in stretta relazione con l'effettivo numero di ore di lavoro svolto.

Con la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni contributive dal prossimo anno quanto si perde? V. M.
Non c'è un dato unico: dipende dall'età della persona e dall'entità dei contributi. Grosso modo una riduzione di circa il 6-8 per cento del coefficiente: una perdita media di 10-40 euro al mese.



Riforma Fornero. Se si accertano finte «partecipazioni» le sanzioni, i contributi e gli oneri assicurativi sono dovuti anche per il passato

Associati, dribbling sulla conversione

Criteri più rigidi da rispettare per evitare che scatti la presunzione di lavoro subordinato

Alessandro Rota Porta

La manutenzione dei contratti di lavoro operata dalla legge 92/2012 tocca anche l'istituto dell'associazione in partecipazione e punta - con la modifica dell'articolo 2549 del Codice civile - a renderne più stringenti le condizioni d'uso: la conseguenza è un aumento del rischio, per il datore di lavoro che se ne avvale, di vedersi convertito il contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se, infatti, prima dell'entrata in vigore della legge 92/2012, la valutazione sulla collocazione della prestazione lavorativa nel perimetro del lavoro autonomo o in quello subordinato era lasciata, in ultima analisi, ai giudici (si veda l'articolo sotto), dal 18 luglio scorso si devono fare i conti anche con alcuni parametri che, in caso di mancato rispetto, trascineranno il rapporto nell'alveo della subordinazione, senza che sia ammessa prova contraria da parte dell'associante. Vediamo dunque come "giocare d'anticipo" in modo corretto per non incappare nella conversione.

Il limite numerico

La riforma del lavoro (articolo 1, comma 28) introduce innanzitutto una condizione per ricorrere al contratto di associazione, che consiste in un limite numerico: il numero degli associati impegnati in una stessa attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli asso-

CAMBIA IL REDDITO

In caso di riconduzione al lavoro dipendente dovranno essere conteggiate e versate anche le ritenute Irpef

cianti e dal luogo in cui viene resa, pena la conversione dei contratti in lavoro subordinato. Dalla riconduzione sono esclusi soltanto gli associati legati all'associante con rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Sfuggono a queste limitazioni numeriche i contratti in corso all'entrata in vigore della riforma - con carattere di ultrattività - fino alla loro cessazione, purché certificati in

base alla legge Biagi (articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003).

Se scatta la subordinazione

La norma non lo specifica, ma il passaggio alla subordinazione dovrebbe scattare ex tunc, con tutte le conseguenze sul piano contributivo, assicurativo e sanzionatorio, anche inerenti il periodo di rapporto pregresso: in questo caso, il datore di lavoro sarà chiamato - nei limiti prescizionali - a versare i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, nelle percentuali previste a seconda del settore di appartenenza, potendo richiedere lo storno e il giroconto delle differenze già accreditate alla Gestione separata.

In caso di conversione, dovranno essere conteggiate e versate anche le ritenute fiscali Irpef, perché cambiano le regole di tassazione nel passaggio da reddito di lavoro autonomo - in cui rientrano i proventi derivanti dall'associazione - a quello di lavoro dipendente.

A questi oneri si dovranno quindi aggiungere le sanzioni e gli interessi.

A parte le conseguenze derivanti dalla differente qualificazione, è importante analizzare l'ambito di intervento della riforma del lavoro: il dettato normativo, riferendosi "anche" alle prestazioni di lavoro, pare includere nella stretta altre declinazioni dell'associazione in partecipazione. Non solo, quindi, il contratto che prevede apporto di lavoro da parte dell'associato, ma anche nei confronti degli associati che conferiscono sia lavoro, sia capitale.

Gli altri indici

Accanto ai parametri numerici, la riforma ha individuato altri tre indici che potrebbero portare a disconoscere la natura autonoma dell'associazione in partecipazione: in queste ipotesi però scatta "soltanto" il regime di presunzione relativa, che ammette quindi la prova contraria a dimostrazione della genuinità del rapporto. Peraltro, pare che gli elementi probatori a sostegno dell'autonomia della prestazione possano essere forniti anche da parte dell'associato, poiché la norma non lo esclude espressamente. Il rapporto si considera

subordinato se: non c'è effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare; non c'è stata la consegna del rendiconto economico-contabile dell'affare (in base all'articolo 2552 del codice Civile); l'apporto di lavoro non è caratterizzato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.

La remunerazione

La legge 92/2012 ha abrogato l'articolo 86, comma 2 del Dlgs 276/2003, che prevedeva la «adeguata» remunerazione dell'associato e il requisito di «effettiva partecipazione», mettendo fine, così, alle perplessità che avevano accompagnato questa disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le modifiche

01 | I CONTRATTI COINVOLTI

Contratti che prevedono apporto di lavoro o di capitale e lavoro

02 | I LIMITI

Numero di associati non superiore a tre, per la stessa attività (esclusi gli associati con rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'associante)

03 | LA CONVERSIONE

Se non sono rispettati i limiti numerici: lavoro subordinato a tempo indeterminato, con presunzione legale assoluta; se la prestazione non prevede l'effettiva partecipazione dell'associato, non è caratterizzata da competenze di grado elevato o non è consegnata la rendicontazione economica: lavoro subordinato a tempo indeterminato, con presunzione relativa



La via tracciata dalle sentenze



LA SUBORDINAZIONE VA PROVATA

Un lavoratore aveva chiesto la conversione del contratto di associazione in partecipazione in lavoro dipendente, senza però fornire una prova adeguata della sussistenza della subordinazione del rapporto. La Suprema corte precisa che non è possibile invocare l'articolo 86 comma 2 del Dlgs 276/2003 per ottenere una conversione del rapporto di lavoro senza aver fornito concreta e adeguata prova della caratterizzazione subordinata della prestazione lavorativa. In particolare, si legge nella sentenza, il legislatore della legge Biagi non ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di conversione legale del contratto di associazione in partecipazione, ma ha soltanto previsto – in funzione integrativa della disciplina dell'associazione in partecipazione – che, ove tale contratto sia stato stipulato con finalità elusive delle norme di legge e di contrattazione collettiva a tutela del lavoratore, all'associato si applichino le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente.
Corte di Cassazione, sentenza 24 febbraio 2012, n. 2884



ESCLUSE PRESTAZIONI INTELLETTUALI

Un progettista stipula un contratto di associazione in partecipazione per progettare e creare seggiolini per ciclisti. La società cita in giudizio il lavoratore, ritenendolo responsabile di un grave inadempimento dovuto a difetti di progettazione che avrebbero impedito la commercializzazione del prodotto. La Cassazione affronta il tema dell'interpretazione della scrittura che avrebbbero impedito la commercializzazione del prodotto. La Cassazione affronta il tema dell'interpretazione della scrittura di associazione in partecipazione: nell'interpretazione del contratto a contenuto sinallagmatico – sostiene – oltre al precetto generale della ricerca della volontà delle parti, bisogna ricondurre questa volontà alla realizzazione dell'equo contemperamento degli interessi delle parti. Appare illogico il ragionamento della Corte d'appello (che aveva confermato il giudizio favorevole al progettista): sarebbe infatti anomalo un comportamento negoziale inteso ad acquisire una prestazione di mero contenuto intellettuale, che si sarebbe potuta ottenere con la stipulazione di un contratto d'opera e non con il coinvolgimento del progettista nell'impresa.
Corte di Cassazione, sentenza 14 maggio 2012, n. 7426



ACCERTAMENTO INPS CON RIQUALIFICAZIONE

In seguito a un accertamento ispettivo dell'Inps veniva emessa una cartella esattoriale per recuperare i contributi previdenziali del rapporto di lavoro subordinato, in luogo dell'associazione in partecipazione. In primo grado il ricorso della società veniva accolto. In grado di appello, viceversa, si confermava la correttezza dell'accertamento ispettivo. Così, la Cassazione, rigettando il ricorso dell'azienda, ritiene corretto il ragionamento del giudice del merito, affermando che sulla base delle risultanze ispettive e delle prove per testi, erano da individuare nella fattispecie in esame gli estremi del rapporto di lavoro subordinato, non essendo emerso che il prestatore di lavoro avesse effettivamente partecipato agli utili o ai ricavi o avesse comunque verificato l'andamento aziendale. Da questo, conclude la Corte, si può verificare l'insussistenza del contratto di associazione in partecipazione.
Corte di Cassazione, sentenza 12 luglio 2012, n. 11802

A CURA DI **Stefano Rossi**

NON SONO AMMESSE MANSIONI GENERICHE

In seguito a un'ispezione, alcuni contratti di associazione in partecipazione sono riqualificati in lavoro subordinato. La società fa ricorso, e la vicenda arriva in Cassazione: la Corte afferma in primo luogo che il giudice del merito deve condurre la sua analisi sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto. La motivazione dovrà dunque rendere conto della insussistenza degli elementi tipici dell'associazione in partecipazione, ritenendo, viceversa, rilevanti quelli caratteristici della subordinazione. Nel caso affrontato, la sussistenza di un rapporto dipendente è stata affermata in base a una serie di elementi. Innanzitutto, le lavoratrici interessate si occupavano di mansioni generiche, percependo un assegno mensile costante. Inoltre, non sussisteva alcun obbligo di rendiconto da parte del presunto associante. Per di più, il legale rappresentante della società stabiliva l'orario di lavoro e andava ogni giorno a controllarne l'andamento, effettuando interventi costanti, e decidendo le questioni rilevanti. **Corte di Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1584**



POSSIBILE RICORRERE A CRITERI SUSSIDIARI

Tre lavoratori con contratto di associazione in partecipazione prestavano la loro opera in un bar. L'Inps emette cartella esattoriale per recuperare i contributi previdenziali, per una riqualificazione dei contratti in rapporti di lavoro subordinato. Secondo la Cassazione, se la prestazione dedotta in contratto è elementare, ripetitiva e predeterminata nelle modalità di esecuzione e, per qualificare il rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non è significativo, bisogna ricorrere a criteri distintivi sussidiari. I giudici individuano questi criteri nella continuità e durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella regolamentazione dell'orario di lavoro, nella presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto a fornire gli strumenti occorrenti), e nella sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. **Corte di Cassazione, sentenza 22 novembre 2011, n. 24619**



L'ULTIMO CONTRATTO PUÒ PREVALERE

In un primo tempo era stipulato un contratto di associazione in partecipazione con apporto di somma di denaro, seguito da altro contratto di associazione in partecipazione con prestazione d'opera. L'associante chiede agli eredi dell'associato il pagamento di una somma di denaro, come obbligo derivante dal primo contratto associativo. Il tribunale rigetta il ricorso, ritenendo estinta l'obbligazione nascente dal primo contratto. Oltre la questione della registrazione del solo secondo contratto, il magistrato osservava che il secondo contratto non richiamava in alcun modo gli obblighi pecuniari della prima scrittura privata. Al contrario, il secondo contratto prevedeva una regolamentazione dei diritti e degli obblighi incompatibile con la precedente. In particolare: diversa misura di partecipazione agli utili, diversa disciplina della facoltà riconosciuta all'associato di visionare i documenti contabili dell'impresa associante, diversi termini imposti all'associante per il rendiconto e la corresponsione degli utili all'associato. **Tribunale di Verona, sentenza 28 gennaio 2010, n. 220**

I DATI RELATIVI AL PERIODO APRILE-GIUGNO

Generazione a tempo determinato Tra i giovani crescono i contratti a termine

L'Istat: tre contratti su dieci sono a scadenza per gli Under 35

TORINO

Tra i giovani che lavorano, tre su dieci hanno contratti a termine. La conferma arriva dai dati dell'Istat sul periodo aprile-giugno di quest'anno, con tre dipendenti under 35 su dieci a termine, un'incidenza doppia rispetto alla media. Un'altra prova di una generazione di trentenni a tempo. Di certo pesa l'effetto della crisi, con le aziende che, data l'incertezza sul futuro, preferiscono assunzioni a tempo. La rilevazione del-

l'Istituto di statistica fa piena luce sul fenomeno. Nel secondo trimestre del 2012 i dipendenti a termine tra i 15 e i 34 anni superano la soglia di 1,3 milioni (+5,4% annuo) su un totale di più di 4 milioni 700 mila dipendenti. La loro quota è così pari al 27,9%, a fronte di una media complessiva, includendo tutte le fasce d'età, del 14,2%.

Solo tra i 25 e i 34 anni si contano oltre 800 mila lavoratori senza posto fisso. Ma a registrare il maggiore rialzo del tempo determinato sono i più giovani, gli under 25, che in un solo anno segnano un rialzo del 6,7%. D'altra parte tra loro la quota di contratti a termine è di oltre la metà. I dipendenti senza posto fisso diventano così un esercito sempre più folto. Fila alimentate soprattutto dalla nuove leve che si affacciano oggi al mondo del lavoro.

Basti pensare che nello stesso periodo del 2004 il peso dei dipendenti precari under 35 non arrivava al 20%, e solo lo scorso anno era al 25,6%. Inoltre dai dati Istat è possibile solo analizzare una parte, seppure fondamentale, del vasto mondo della precarietà, che oltre ai dipendenti a tempo determinato include i collaboratori, e le tante altre forme di lavoro atipico.

Tornando ai dipendenti a termine, se l'Italia oggi è ormai vicina alla medie europee sulla precarietà (intorno al 14% nel 2010) è grazie al sacrificio delle nuove generazioni, dove il 28% è assunto a tempo. E tra gli under 35 a pagare il prezzo più alto sono le ragazze, infatti l'incidenza dei senza posto fisso è più elevata tra le giovani donne: 30,3%, contro il 26% della componente maschile. [R. E.]



INTERVISTA Antonio Mastrapasqua

«Per l'attuazione delle riforme servono termini perentori»

Davide Colombo
ROMA

Il tema della verifica sul grado di attuazione delle riforme, aperto dal Sole 24 Ore sul finire del mese di agosto, dovrebbe allargarsi ai principali provvedimenti dell'intera legislatura, oltre a quelli varati dal Governo Monti, e proporre come obiettivo strategico il superamento del termine "ordinatorio" nelle leggi per lasciare spazio solo a scadenze "perentorie". Ne è convinto Antonio Mastrapasqua, 53 anni, presidente dall'Inps da quattro e con altri due anni di gestione davanti a sé per portare a termine il piano industriale di accorpamento degli enti previdenziali soppressi.

Presidente, dalla nostra inchiesta emerge che la cultura dell'implementazione delle norme è un po' fragile in Italia.

Oggi abbiamo visto che la Corte costituzionale tedesca, rispettando una data annunciata con grande anticipo, ha emesso il suo pronunciamento su Esm e fiscal compact. Mi è sembrata una dimostrazione di rigore assoluto. Nel nostro Paese, invece, la perentorietà dei termini sembra essere vissuta con disagio dalla politica e dalle amministrazioni, mentre nel settore privato è la normalità e l'obbligo.

Dalla nostra inchiesta sono emersi anche ritardi che riguardano l'Inps.

Certo che ce ne sono. Ma se vogliamo allargare lo sguardo ai principali provvedimenti varati anche prima di Monti, scopriamo che sono tante le cose rimaste sulla carta.

Qualche esempio?

Mancano ancora le firme ai decreti attuativi delle leggi che hanno soppresso Sportass nel 2007 e Ipost nel 2010, due precedenti preoccupanti in vista degli attesi decreti attuativi per l'incorporazione di Inpdap, decisa lo scorso dicembre. A oggi noi non possiamo ancora assumere decisioni, per esempio, sugli immobili che erano di quegli enti.

Per Inpdap è arrivato l'atto di chiusura del bilancio.

Si ai primi di agosto scorso, anziché il 31 marzo, come richiedeva la legge. Ora aspettiamo i decreti ministeriali per i primi di ottobre, cioè entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel frattempo la spending review impone nuovi tagli al personale degli enti previdenziali.

Io confido molto nella capacità del ministro Patroni Griffi e degli altri suoi colleghi di Governo coinvolti nella gestione di questi interventi sul personale. Ricordo solo che noi in Inps siamo 34mila, comprendendo il

porto, così come non s'è fatto nulla del casellario dell'assistenza, che il Parlamento ha addirittura confermato una seconda volta l'anno scorso. Manca il decreto di attuazione.

Sarebbe uno strumento utile in vista del varo del nuovo Isee.

Il casellario consentirebbe una lettura economica e sociale del fenomeno dell'assistenza in Italia e l'Inps sarebbe in grado di assicurarla per tutti i livelli e le tipologie di prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I DECRETI MAI ARRIVATI
«L'attenzione va posta sull'intera legislatura: mancano tabelle invalidità e casellario assistenza»**

personale dell'Inpdap, vale a dire la metà dei dipendenti dell'istituto nazionale di previdenza tedesco e un quarto di quello francese.

Torniamo ai ritardi attuativi, cos'altro manca all'appello?

Posso citare un paio di esempi di norme inattuate del precedente Governo come il mancato rinnovo delle tabelle sull'invalidità civile, previste nel 2009, e la mancata attuazione del casellario dell'assistenza, che si doveva fare con decreto nel 2010.

Che cosa non ha funzionato? Sul fronte del contrasto alle false invalidità avete fatto molto?

Si ma, appunto, è poi mancato il varo della misura di sistema, l'aggiornamento di un tabellario vecchio di vent'anni. È stata istituita una commissione ad hoc che ha svolto un'istruttoria che si è conclusa nel novembre scorso. Poi più nulla, il decreto ministeriale che doveva chiudere la procedura non è mai arrivato.

Uno stop burocratico o politico?

Non è una valutazione che devo fare io. Resta il fatto che quel progetto non è andato in



Antonio Mastrapasqua



SPAGNA

A Madrid torna la protesta: un referendum sui nuovi tagli

di PAOLA DEL VECCHIO

MADRID - Al grido di «Vogliamo rovinare il paese, dobbiamo impedirlo», Madrid si è risvegliata ieri invasa da una marea variopinta, proveniente da tutta la Spagna per protestare contro la politica del rigore che dinamita il welfare e strangola le famiglie. «Basta con tanti tagli e menzogne» hanno scandito decine di migliaia di persone, mobilitate da oltre 150 organizzazioni ed enti sociali, sindacati, partiti di sinistra, ordini professionali e dal Movimento 15-M. Chiedono «un'uscita sociale dalla crisi» e un referendum sulle misure di austerità imposte dall'esecutivo conservatore di Mariano Rajoy e sul salvataggio dell'economia.

Dalle prime ore del mattino la marea colorata ha marciato nelle strade della Capitale, per confluire a mezzogiorno nella centrale Plaza Colon. In maglietta nera i funzionari pubblici, i più tartassati dai tagli; bianca per i lavoratori della sanità, accanto agli immigrati clandestini tagliati fuori dal sistema sanitario nazionale; genitori, alunni e professori in maglia verde in difesa della pubblica istruzione; viola per le donne, arancione per i lavoratori dei servizi sociali e dell'assistenza ai disabili. «Ladrones, ladrones, dimissiones», le

consegne scandite nella vicina calle Genova, sotto la sede del PP blindata, come il Parlamento, da un imponente spiegamento di agenti anti-sommossa. «Non siamo la cassa del governo!», il grido di dolore della classe media impoverita da quella che è definita, nel manifesto, come «la sottomissione servile al diktat della Ue». Un assegno in bianco ai mercati, per i sindacati Ugt e Ccoo, che rivendicano «alter-

native alla politica che colpisce i settori più deboli», a una riforma del lavoro che ha portato a 6 milioni di disoccupati, e a nuovi tagli che acutizzano la recessione.

Dopo la marea umana che mercoledì ha invaso Barcellona, dove la crisi ha resuscitato le pretese secessioniste del governo catalano, è il secondo avvertimento in una settimana. L'autunno rovente è già qui. Ma l'esecutivo del PP, stretto fra il pressing di Bruxelles perché ricorra agli aiuti europei per attivare lo scudo salva spread della Bce e le tensioni domestiche, temporeggia.

Mentre avverte che la cura di cavallo non è finita. All'Eurogruppo, che pretende da Madrid garanzie sulla riduzione del deficit, ribassato al 6,3% nel 2012 e al 4,5% nel 2013, il ministro di economia, Luis De Guindos ha promesso riforme aggiuntive, «sacrifici assolutamente ineludibili», che saranno dettagliati nel bilancio di previsione il 27 settembre alle Camere. Proseguendo a tappe forzate sul programma imposto dal Memorandum per i 100 miliardi alle banche, il governo ha approvato venerdì la riforma del settore energetico, per azzerarne il deficit di 25 miliardi, con una tassa sulla generazione elettrica del 6% sulle entrate e un'imposta sul gas naturale. Delle raccomandazioni di Bruxelles restano da varare un ulteriore aumento dell'età pensionabile, un'agenzia tributaria indipendente e la liberalizzazione delle professioni. Ma fonti Ue parlano di un congelamento delle pensioni; di una revisione dello statuto dei lavoratori e dei sussidi di disoccupazione. Avranno un costo elevato per Rajoy, alla vigilia delle elezioni nei Paesi Baschi e in Galizia. Ma sarà ben più alto per la coesione sociale e l'unità del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*Bruxelles raccomanda
un altro aumento
dell'età pensionabile
e assegni congelati*

**Ieri mattina
una marea di
dimostranti ha
marciato
per le strade
di Madrid**



REQUISITI AI RAGGI X, NEL MIRINO GLI ASSEGNI EROGATI DAL 2009

Quattordicesime irregolari, l'Inps rivuole i soldi dai pensionati

* ROMA

TRA TASSE e tariffe i pensionati italiani pagano mediamente circa 1.500 euro all'anno e, come se non bastasse, è in arrivo una nuova stangata che peserà ulteriormente sui redditi da pensione: l'aumento delle addizionali Irpef regionali e comunali, l'introduzione di nuove tasse come l'Imu e la continua crescita dei costi energetici. E quanto emerge da un'analisi dello Spi-Cgil sul peso complessivo del prelievo fiscale e delle principali tariffe sulle pensioni. A gravare è in particolare il prelievo fiscale locale, che si aggiunge a quello nazionale. L'addizionale regionale Irpef è, infatti, passata dallo 0,9% al 2,3% nelle regioni con deficit sanitario, mentre l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef è stata portata nella maggior parte dei Comuni al valore massimo dello 0,8%.

SUI REDDITI da pensione pesa inoltre l'Imu, che interessa circa 9 milioni di pensionati e per la quale si sborsano mediamente 200-300 euro all'anno. Nel 2013 è prevista, inoltre, la nuova tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti (Tares) che sostituirà le due precedenti imposte (Tarsu e Tia) con un conseguente aumento del prelievo che potrebbe arrivare fino a 30 euro a famiglia. Secondo lo Spi-Cgil per i pensionati, l'insieme della fiscalità locale avrà un peso aggiuntivo di circa 700-800 euro all'anno, ovvero più di una mensilità di pensione media netta. Un'altra voce di spesa che grava pesantemente sui redditi da

tordicesime. Come si ricorderà il governo Prodi decise di concedere un assegno in più ai pensionati che erano sotto un certo tetto di reddito. L'Inps (*nella foto Newpress, il presidente Antonio Mastrapasqua*) grazie alle elaborazioni dell'Agenzia delle entrate, ha acquisito i dati del 2009 (primo anno di erogazione). Da una serie di controlli sui redditi è emerso che la quattordicesima è stata riscossa in questi quattro anni anche da chi non ne aveva diritto. A queste persone verrà decurtata la pensione a partire da novembre. L'importo complessivo della somma indebitamente percepita sarà recuperato dall'Inps con trattenute mensili per 12 rate. Alla cosiddetta 'somma aggiuntiva' ha diritto chi ha un reddito complessivo personale «non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo», pari a 476 euro. Sono previste però delle deroghe: qualcosa in più possono prenderla ad esempio coloro che hanno pesanti invalidità o chi ha lavorato in miniera, ma anche chi è iscritto al fondo di previdenza del clero secolare. La misura del beneficio varia a seconda dell'anzianità contributiva. In ogni modo la forchetta va da 350 a 500 euro circa.


r. r.

SOMMA AGGIUNTIVA Spetta a chi ha un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo

pensione è quella relativa ai consumi energetici di luce e gas. Il peso medio si aggira, infatti, su un importo pari a 450 euro annui. La stessa dinamica riguarda inoltre le tariffe idriche, con un peso di circa 230 euro all'anno. Per non farsi mancare nulla, in queste ore tengono banco le quat-



Chi è più pessimista



I fondi pensione



Indagini Lo studio trimestrale del gruppo Ing rileva un tasso di preoccupazione in crescita per tutta l'Europa. Ma il nostro Paese...

Previdenza Solo un terzo ha la ruota di scorta

In Italia il 29% ha un fondo pensione e il 65% teme di arrivare a fine carriera con un reddito inadeguato

DI ROBERTO E. BAGNOLI

Un europeo su due è preoccupato per il proprio futuro previdenziale. E in alcuni paesi, a cominciare dall'Italia, il secondo pilastro, quello della previdenza complementare, è troppo poco sviluppato.

È lo scenario che emerge dall'ultima rilevazione della ricerca su pensioni e risparmio a lungo termine realizzata dal gruppo olandese Ing, che opera nel risparmio gestito e nelle assicurazioni. La ricerca viene aggiornata ogni tre mesi e analizza le abitudini e la percezione dei risparmiatori nei confronti delle risorse finanziarie. È stata condotta dall'istituto di ricerca IHS Nipo su oltre 12mila intervistati in dodici paesi europei.

Idee


Il 52% dei lavoratori del Vecchio Continente teme di non avere un reddito adeguato al momento in cui smetterà di lavorare. La percentuale di quelli preoccupati sale in Spagna, Italia e Francia, rispettiva-

mente al 73%, al 65% e al 64%. Nel nostro paese il sistema previdenziale obbligatorio è stato al centro negli ultimi anni di numerose riforme. L'ultima, la Monti-Fornero, ha spinto decisamente più in là l'asticella del pensionamento, e per il calcolo del vitalizio ha generalizzato l'utilizzo del metodo contributivo. Questo sistema, che si basa sui contributi versati durante l'intera vita lavorativa, comporta un calo nel tasso di sostituzione, cioè nel rapporto fra pensione e ultima retribuzione.

Perplessità

Secondo gli economisti di Ing, le ultime leggi in materia hanno accresciuto le perplessità degli italiani, soprattutto i più giovani, sulle proprie prospettive di vita dopo il pensionamento.

Nel nostro paese il 71% dei lavoratori si aspetta di staccare più tardi (in media a sessantacinque anni, contro i sessanta di chi si è già ritirato), e con un tenore di vita inferiore a quello degli attuali pensionati. Le apprensioni dei fran-



cesi sembrano invece più legate agli accesi dibattiti che intorno al sistema previdenziale si sono scatenati durante le ultime elezioni.

I timori sul futuro si riducono sensibilmente in alcuni paesi in via di sviluppo, come Romania, Turchia e Polonia, e in quelli più solidi, come Germania, Austria e Olanda. Quest'ultimo è anche quello dove è più sviluppata la previdenza integrativa: vi aderisce al sistema il 67% dei lavoratori, rispetto a una media continentale del 42%. In Italia, invece, la percentua-

le è decisamente più bassa, con il 29% d'iscritti, una quota in linea con quella della Spagna. Il nostro paese, inoltre, è quello caratterizzato dalla più bassa diffusione presso le donne, con solo il 24% di aderenti contro una media europea del 37%. E, in parallelo, fra le lavoratrici del nostro paese sale al 72% la percentuale di quante pensano che, al momento del pensionamento, non disporranno di entrate adeguate. La diffusione della previdenza integrativa si riduce drammaticamente fra i



giovani, che saranno i più colpiti dal taglio delle prestazioni offerte dal sistema pubblico. Alla previdenza complementare, infatti, è iscritto solo il 16% dei lavoratori con meno di ventiquattro anni.

Futuro

Fra gli italiani, in compenso, continua a essere piuttosto diffuso il risparmio a lungo termine: il 60% dei cittadini (una percentuale leggermente superiore rispetto alla media europea), detiene strumenti di questo tipo. S'iscrivono poco ai fondi pensione, insomma, ma, in quattro casi su dieci, risparmiano in vista del momento in cui smetteranno di lavorare.

Anche su questo fronte, del resto, vi è una diffusa preoccupazione.

In base alla ricerca Ing, infatti, l'Italia è il paese europeo in cui è più elevata la percentuale di quanti pensano che la propria situazione economica si è deteriorata negli ultimi tempi (il sondaggio è stato realizzato alla fine di giugno); e, sull'altro fronte, che peggiorerà ulteriormente nei prossimi mesi. È diffuso a livello europeo, inoltre, un appiccio di cautela: i cittadini di tutti i paesi (con l'eccezione di polacchi e turchi) ritengono, infatti, che quello attuale non sia un periodo favorevole agli investimenti.

www.unionemassimainitalia.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

52%

La metà dei lavoratori europei non si sente sicura delle risorse previdenziali



di Carlo Giuro

I CENTO QUESTIONI

Se il gestore delude si può cambiare. Ecco le regole per la portabilità

Domanda. In tema di mutui si è parlato molto e si parla di portabilità, anche per la previdenza integrativa è possibile cambiare comparto?

Risposta. L'iscritto a un fondo pensione negoziale, a un fondo aperto o a un pip può trasferire volontariamente dopo due anni di iscrizione allo strumento previdenziale la propria posizione accumulata. Fino al 2007 invece il periodo minimo di permanenza era di tre anni.

D. Quali garanzie ha in Italia il lavoratore che decide di trasferire il capitale accumulato da un fondo a un altro?

R. Il tema rappresenta una delle linee guida che regge la riforma della previdenza integrativa entrata in vigore nel 2007. È previsto che gli statuti e i regolamenti degli strumenti complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla portabilità e non possono contenere clausole che risultino anche di fatto limitative del diritto alla portabilità. Sono considerate poi inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità.

D. Per quale motivo un lavoratore può decidere di trasferire la posizione previdenziale?

R. Una possibilità può essere rappresentata dall'insoddisfazione della gestione finanziaria. Va però sempre rammentato che i cambiamenti devono essere operati in modo ponderato e razionale e non sull'abbrivio dell'emotività. Su che archi temporali ho valutato la bontà del gestore? Il mercato di riferimento com'è andato? Un forte alert va poi posto nel caso di iscrizione a un fondo pensione su base collettiva (fondo negoziale o fondo aperto ad adesione collettiva). L'eventuale trasferimento comporta al momento la perdita del diritto al contributo datoriale, non essendo contemplata la possibilità di conservarlo dalla attuale contrattazione collettiva.

Considerando che il contributo medio del datore di lavoro può stimarsi attorno all'1,5% (nei contratti collettivi e aziendali del settore bancario e assicurativo raggiunge anche il 3/3,5%) questo non è un particolare da sottovalutare soprattutto se proiettato su archi temporali ampi. Non bisogna farsi incantare dalle sirene suadenti delle reti di vendita.

D. Cosa prevede la normativa fiscale in tema di portabilità?

R. Dal punto di vista fiscale i trasferimenti sono neutri, non sono cioè assoggettati ad alcun prelievo tributario.

D. Quali sono gli altri motivi che possono portare a cambiare strumento?

R. Altre possibilità sono quelle della perdita dei requisiti di partecipazione, per cui non è previsto nessun limite minimo di permanenza e del pensionamento. Se l'aderente è iscritto a un fondo negoziale o ha aderito a un fondo pensione aperto ad adesione collettiva si ha perdita dei requisiti di partecipazione nel caso in cui non risulta più applicabile la fonte istitutiva dell'adesione collettiva allo strumento previdenziale.

Ciò avviene tipicamente in caso di uscita dalla collettività aziendale (dimissioni, licenziamento) e di trasferimento di azienda, di applicazione di un diverso contratto collettivo o accordo aziendale al rapporto di lavoro

D. Entro quanto tempo avviene il trasferimento?

R. Sul tema è opportuno introdurre la recente iniziativa di autoregolamentazione rappresentata dalla Linee guida siglate nel 2008 da ministero del Lavoro, **Covip**, **Mefop**, **Abi**, **Ania**, **Assogestioni**, **Assofondipensione** e **Assoprevidenza**. È stato anche recentemente aggiornato il testo dell'Allegato I contenente le informazioni minime da trasmettere in occasione dei trasferimenti, entrato in vigore il 1° giugno 2011. A partire da tale data, pertanto, le forme pensionistiche complementari aderenti alle Linee guida (al momento 59, l'elenco completo è pubblicato sul sito del Mefop, www.mefop.it) provvedono a trasferire le informazioni per perfezionare le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali utilizzando esclusivamente lo schema previsto dal nuovo Allegato I.

D. Quali sono i tempi previsti?

R. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro sei mesi dal ricezione da parte del fondo cedente, anche attraverso il fondo cessionario, della richiesta di trasferimento completa. La completezza dei dati forniti deve essere verificata entro il termine perentorio di 45 giorni. Nell'ipotesi di incompletezza o insufficienza delle informazioni ricevute il fondo cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. In questo caso il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'integrazione documentale. Va ancora segnalato che le forme pensionistiche che adotteranno le best practices sottoscritte dalle associazioni di categoria sono chiamate a evidenziare il rispetto di queste norme pubblicando sul proprio sito Internet una nota specifica, una sorta di bollino di trasferibilità. (riproduzione riservata)

Previdenza complementare. L'effetto delle variazioni sulle gestioni dei negoziali

Spread giù, su le pensioni

Che il calo dello spread abbia dato ossigeno ai portafogli dei risparmiatori europei e italiani in particolare, è cosa nota e riferita più volte nelle ultime settimane. Ma a quanto ammonta il "beneficio" finanziario della riduzione del differenziale di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi sulla previdenza complementare? E, soprattutto, quanto può salire o scendere il rendimento, in relazione all'oscillazione dello spread? Per svolgere questi calcoli abbiamo coinvolto gli analisti di European Investment Consulting, che svolgono attività di risk management per molti fondi pensione negoziali, pari al 45% degli asset totali del settore. Così come nel febbraio scorso per Plus24 Eic ha realizzato un vero e proprio stress test sull'incidenza dei fattori di mercato sulle performance delle gestioni previdenziali. Che, per ottenere un risultato affidabile, necessita di molti dati su cui lavorare: dall'asset allocation dei portafogli, alla duration dei titoli stessi fino alla "convessità" aggiustata per lo spread.

Ricordiamo che il patrimonio dei fondi pensione di categoria ammonta complessivamente a 27,45 miliardi di euro, sui 94,7 miliardi complessivi destinato dai lavoratori italiani al secondo pilastro pensionistico (dati al 30 giugno scorso). I titoli di Stato italiani

**Rialzi dell'1,1%
se cala di 150 pb
Flessioni dello
0.9% se cresce
Più BTP nei fondi**

in questo portafoglio rappresentano una quota assai rilevante: salita nei negoziali dal 28,9% del 31/12/2011 al 29,4% della fine di agosto scorso.

Lo stress test prevede due possibili scenari: il primo tiene conto di un rialzo di 150 punti base dello spread, dai circa 350 attuali degli ultimi giorni ai 500 punti base, cui era giunto solo poche settimane fa, a luglio. In questo caso il portafoglio complessivo dei fondi pensione negoziali subirebbe una perdita mark-to-market di 266 milioni di euro, pari allo 0,99% del totale. Ma in quanto tempo? «È appena il caso di precisare - dice Pasquale Merella, senior consulting di European Investment Consulting - che si tratta di una dinamica "a tendere": l'effetto di un rialzo dello spread tende a sostanzarsi in una riduzione della performance che verosimilmente potrebbe succedere nel giro di circa un mese, un mese e mezzo». Lo scenario B, quello che in qualche modo stiamo vivendo

ora, prevede una riduzione dello spread BTP-Bund da 350 punti base a 200, ossia con un'analoga riduzione di 150 punti base. In base alle simulazioni realizzate da Eic sulle gestioni previdenziali, il calo del differenziale produce un guadagno stimato pari a 298,5 milioni di euro, cioè un rendimento dei fondi pensione che tende a salire dell'1,1% (sempre in un mese, mese e mezzo).

La situazione attuale sta dunque premiando la previdenza complementare, dopo un 2011 che invece aveva creato molti grattacapi per i gestori, con rendimenti vicini allo zero, mentre il Tfr aveva guadagnato il 3,5%. Scenario ribaltato a fine giugno, con i negoziali a +3,1% e il Tfr a +1,8%. Prosegue intanto il riposizionamento dei portafogli. Secondo l'analisi di European Investment Consulting, i fondi di categoria hanno aumentato la loro diversificazione, riducendo in particolare la già esigua quota di Bonos spagnoli, passati dal 4,47% di fine 2011 al 2,4% complessivo. Ma anche dei titoli di Stato tedeschi: l'esposizione dei fondi pensione ai Bund è scesa da 1,59 miliardi di euro (il 15,69% del totale) a 971 milioni (8,47%).

Marco lo Conte


*twitter.com/24previdenza
marcolocnte.blog.ilsole24ore.com/*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEST UK


La metà «non sa»

Quanto può pesare lo spread



Asset dei fondi campionati

Dati in milioni di euro



A poche settimane dall'avvio dell'operazione Nest, che con il meccanismo dell'autoenrolment nella previdenza complementare destinato a 19 milioni di lavoratori britannici, c'è preoccupazione per la scarsa consapevolezza dei lavoratori per il loro destino previdenziale. Un'indagine di Scottish Widows, pubblicata recentemente nel Workplace Pensions Report 2012, ha evidenziato come il 52% dei 19 milioni di lavoratori interessati dalla riforma sia del tutto inconsapevole delle novità che li riguarderanno; il 75% dei rispondenti al sondaggio ritiene erroneamente che i loro datori di lavoro si occuperanno di tutto, dalla consulenza finanziaria alle informazioni sul "retirement planning". Ciò, dicono gli esperti, potrebbe portare a scelte non coerenti con le necessità previdenziali dei lavoratori britannici che, lo ricordiamo, hanno un tasso di copertura delle pensioni pubbliche molto più basso di quello italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I codici tributo per i contributi ex Inpdap

I codici per versare i contributi all'ex Inpdap, ora confluito nell'Inps, cambiano volto. Con la risoluzione n. 86/E di ieri, infatti, l'Agenzia delle entrate ha varato le nuove causali contributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, delle somme spettanti all'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, soppresso dal dl n. 201/2011 e oggi trasformato nell'Inps Gestione ex Inpdap. Era stato proprio quest'ultimo, con la nota n. 11511 del 1° agosto 2012, a chiedere all'Agenzia la ridenominazione delle causali. Per i 18 neocodici approvati ieri nulla cambia, invece, riguardo alle modalità di compilazione dei modelli di pagamento.

